

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1089

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1993

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina
della riserva obbligatoria degli enti creditizi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea, di cui il Parlamento italiano ha di recente autorizzato la ratifica (legge 3 novembre 1992, n. 454), sancisce il divieto di «concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE, o da parte delle Banche centrali degli Stati membri (...) a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri», nonché il divieto di «acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali». Tali divieti sono ribaditi dall'articolo 21 del protocollo, annesso al Trattato, sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La *ratio* di queste disposizioni è evidente: garantire la piena indipendenza delle banche centrali e della BCE nella gestione della politica monetaria e impedire che il perseguimento del fine di stabilità dei prezzi ad esse assegnato venga compromesso da obblighi espliciti o impliciti di finanziamento monetario dei fabbisogni pubblici. In conseguenza, non si consente agli esecutivi degli Stati firmatari del Trattato di esercitare signoraggio in senso stretto: ovvero di appropriarsi di risorse attraverso l'emissione di quella forma di debito inesigibile che è la moneta inconvertibile a corso legale.

Il trattato, d'altra parte, non impedisce, nè potrebbe impedire, che il Tesoro disponga di strumenti i quali garantiscano la elasticità di cassa, necessaria per far fronte ai normali sfasamenti temporali fra incassi e pagamenti nel breve periodo. A tal fine il Tesoro deve poter disporre di un conto da cui trarre quando il pagamento precede

l'incasso e su cui poi ridedeposare gli incassi (da entrate di bilancio o da emissione di titoli di debito) che eccedano i pagamenti del periodo.

In definitiva, il Tesoro non deve essere fonte di creazione sistematica di base monetaria. Questa è in effetti la situazione in quasi tutti i paesi comunitari e in quasi tutti i paesi industrializzati: quali che siano gli strumenti che assicurano l'elasticità di cassa, le banche centrali non approvvigionano direttamente il Tesoro con mezzi monetari.

* * *

In Italia, i rapporti con la Banca d'Italia derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria furono disciplinati con apposita convenzione sin dal 1894. Per molti decenni i conti previsti per tale scopo adempirono solo alla funzione sopra ricordata: quella di far fronte agli ordinari sfasamenti di breve termine fra incassi e pagamenti, senza dar luogo a scoperti sistematici e ad un accumulo sistematico di passività monetarie del Tesoro. Fra il 1894 e il 1942, il conto si chiuse in passivo solo in due anni: nel 1919 e nel 1935. Ciò non significava naturalmente che il conto fosse del tutto neutrale sui flussi monetari, per i quali rileva la variazione della consistenza del conto medesimo: dei 47 anni del periodo ricordato, tuttavia solo 21 segnarono riduzioni della giacenza.

Negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale si manifestò una tendenza verso la persistenza di scoperti. La possibilità di uno scoperto permanente fu in certo senso sancita dal decreto legislativo del 7 maggio 1948, con cui venne fissato un limite alla misura del passivo del Tesoro sul conto, pari al 15 per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento dell'importo degli originari stati di previsione e delle successive variazioni della spesa effettiva. Il mutamento della classificazione delle spese attuato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 (cosiddetta legge Curti) con la sostituzione alla precedente distinzione tra spese effettive e spese per movimenti di capitale di quella, tuttora in vigore, fra spese correnti e spese in conto capitale, rese necessario adeguare la normativa. Vi provvede la legge 13 dicembre 1964, n. 1333, la quale fissò il vigente limite del 14 per cento della spesa di competenza (corrente e in conto capitale) iscritta nel bilancio di previsione dello Stato e nelle successive variazioni. Come già previsto dal decreto legislativo del 1948, il superamento del limite provoca il blocco dei pagamenti sul conto.

Nonostante i mutamenti di legislazione, per almeno un ventennio dopo la disciplina del 1948 il conto corrente di tesoreria conservò la sua funzione originaria di riserva fisiologica di liquidità per necessità temporanee di cassa: in qualche anno la posizione netta del Tesoro sul conto fu addirittura creditoria; le percentuali di utilizzo in rapporto al limite massimo di legge restarono comunque assai modeste; in molti anni i miglioramenti nella situazione del conto diedero luogo a distruzione, per quel canale, di base monetaria.

L'uso sistematico del conto corrente di tesoreria come componente stabile di finanziamento del fabbisogno inizia con gli anni settanta. Il rapidissimo aumento della spesa fa aumentare in proporzione il limite di scoperto; al tempo stesso le percentuali di utilizzo in rapporto al limite crescono, finendo spesso per toccare o avvicinarsi al 100 per cento sui valori di fine mese. Nel 1982, il limite viene superato e si rende necessario il ricorso ad apposito provvedimento legislativo di autorizzazione alla Banca d'Italia di un'anticipazione straordinaria. Nell'ultimo ventennio, in ogni anno il conto corrente di tesoreria ha contribuito alla creazione di base monetaria, pur se la Banca d'Italia, soprattutto in anni recenti, ha controllato il canale di creazione complessiva per il Tesoro attraverso operazioni

di mercato aperto. Lo scoperto di conto corrente ha raggiunto 73 mila miliardi a fine 1991 e 80.780 miliardi nel dicembre 1992.

* * *

L'unito disegno di legge si propone di modificare questa situazione, al fine: di rispettare i dettati di un Trattato approvato dal Parlamento, che devono trovare applicazione entro il 1° gennaio 1994; di uniformare la situazione italiana a quella degli altri Paesi; di completare, anche grazie ad altre disposizioni contenute in questo provvedimento e illustrate di seguito, il disegno di autonomia della Banca centrale nella gestione della politica monetaria. Tali fini vengono perseguiti nei modi appresso illustrati.

In coerenza con le richiamate norme del Trattato dell'Unione europea, viene sancito il divieto di concessioni di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia (articolo 1). Il precedente debito monetario del Tesoro verso la Banca d'Italia, pari al saldo del conto corrente in essere, viene sistemato, trasformandolo in titoli di Stato, da assegnare alla Banca d'Italia, con interesse annuo dell'1 per cento, pari a quello sinora pagato, e con durata e piano di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro (articolo 2, commi 1 e 2). L'ammontare di tali titoli sarà portato in detrazione ai fini del computo dell'imposta di bollo sui biglietti, così come veniva fatto per lo scoperto di conto. Ad evitare conseguenze negative sul gettito tributario nel caso in cui questi titoli divengano oggetto di cessione a soggetti tassabili in base a bilancio, si dispone che i titoli medesimi non diano luogo a componenti (che sarebbero negative) per la determinazione del reddito d'impresa e siano valutati al costo nella redazione del bilancio civilistico.

Per costituire la disponibilità necessaria ad assicurare l'elasticità di cassa, il Tesoro emetterà titoli a condizioni di mercato per un netto ricavo di 30.000 miliardi (in aggiunta all'importo massimo di emissione indicato dalla legge di bilancio, come consentito dall'articolo 7), che saranno acquistati a fermo dalla Banca d'Italia (senza dunque incidere sull'offerta al mer-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato e pertanto sui tassi d'interesse) (articolo 3). Il ricavo del collocamento verrà trasferito su un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»: su di esso verrà corrisposto al Tesoro un interesse uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Viene considerata, e ammessa, la possibilità che il Tesoro possa assumere in futuro la gestione diretta dei fondi esistenti sul conto corrente (articolo 4).

Gli articoli 5 e 6 disciplinano modi e limiti di ricorso al conto corrente. Si dispone: che il conto non possa presentare saldi a debito, pena l'interruzione dei pagamenti; che, ove a fine mese la giacenza sul conto risulti inferiore a 30.000 miliardi, quell'importo dovrà essere ricostituito entro i tre mesi successivi; che il Ministro del tesoro debba inviare relazione al Parlamento, ove il saldo di fine mese risulti inferiore a 15.000 miliardi, e riferire al Parlamento, indicando eventuali provvedimenti correttivi, ove per tre mesi consecutivi lo stesso saldo sia inferiore a 30.000 miliardi.

* * *

Giova considerare quali possano essere i costi e i benefici finanziari del provvedimento proposto.

È evidente che la cartolarizzazione del precedente debito del Tesoro sul conto corrente è priva di effetti, poichè il costo resta immutato. Per quanto riguarda l'emissione di titoli e il trasferimento del netto ricavo sul nuovo conto, si ha: il pagamento d'interessi da parte del Tesoro sui titoli emessi a condizioni di mercato; la percezione di interessi da parte del Tesoro sulla giacenza del conto. Vi possono essere in questo caso due cause di maggior costo per il Tesoro. Anzitutto, poichè la giacenza media dell'anno sul conto sarà certamente inferiore all'ammontare emesso, la somma su cui si calcolano gli interessi attivi (per il Tesoro) sarà inferiore a quella su cui si calcolano gli interessi passivi: il costo tuttavia sarebbe pari a quello che il Tesoro avrebbe dovuto sopportare approvigionan-

dosi direttamente sul mercato per la differenza. In secondo luogo, ove si dovesse manifestare nel tempo una riduzione di tassi d'interesse, il costo dell'indebitamento iniziale risulterà superiore al tasso (variabile) di remunerazione del conto.

A fronte di questo costo, vi è un sicuro beneficio economico per il Tesoro, derivante dalle maggiori retrocessioni che verranno corrisposte dalla Banca d'Italia. A norma della vigente convenzione, infatti, il computo delle retrocessioni viene compiuto moltiplicando la differenza fra rendimento medio dell'attivo della Banca d'Italia verso il Tesoro e costo medio sopportato dalla Banca d'Italia per remunerare la riserva obbligatoria delle aziende di credito per la massa della riserva obbligatoria. Il rendimento medio dell'attivo verso il Tesoro è la media ponderata del tasso dell'1 per cento ottenuto sullo scoperto di conto corrente e del rendimento di mercato ottenuto dai titoli in libera disponibilità. Ai fini del calcolo delle retrocessioni, la convenzione dispone che il rendimento dell'attivo verso il Tesoro sia calcolato attribuendo alla prima componente un peso tuttora minore di quello effettivo, ma crescente, sino a toccare il valore effettivo nel 1997. Il provvedimento qui illustrato, bloccando la componente dell'1 per cento e prevedendo il collocamento di 30.000 miliardi aggiuntivi di titoli a tassi di mercato nel portafoglio di Banca d'Italia, ha per effetto sicuro un aumento del rendimento medio dell'attivo di quest'ultima verso il Tesoro, e pertanto un aumento del tasso impiegato per il calcolo delle retrocessioni e un aumento delle retrocessioni medesime. L'entità di questo beneficio dipende dai movimenti che possono verificarsi nell'attivo e nel passivo di Banca D'Italia, e in particolare: sul lato dell'attivo, dalla quantità di nuovi titoli che Banca d'Italia terrà perennemente nel suo portafoglio; sul lato del passivo dalla massa di riserva obbligatoria. Il beneficio sarebbe massimo se, a parità di riserva obbligatoria, Banca d'Italia mantenesse tutti i titoli in portafoglio; si ridurrebbe se Banca d'Italia impiegasse parte dei nuovi titoli a tasso di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercato per mobilitare una parte della riserva obbligatoria.

* * *

Con questo stesso provvedimento si propone una modifica riguardante la disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

In Italia la riserva obbligatoria fu introdotta con il regio decreto-legge del 1926. Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, (cosiddetta legge bancaria) all'articolo 32 provvide ad affidarne la disciplina alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alle istruzioni della Banca d'Italia. La delibera del CICR del 4 agosto 1947 assoggettò a obbligo di riserva l'eccedenza dei depositi (al netto dei conti valutari e di quelli reciproci) sul decuplo del patrimonio delle aziende di credito, con alcune notevoli eccezioni. In seguito il CICR intervenne più volte per modificare la disciplina originaria, variando sia il criterio di determinazione della base imponibile, sia il coefficiente della riserva, sia la sua remunerazione, sia il trattamento delle diverse categorie di enti creditizi. In tutte queste vicende il CICR è restato il titolare della disciplina sulla materia.

Due considerazioni inducono a ritenere opportuno, e a proporre, il superamento di questo sistema. In primo luogo la riserva obbligatoria, in Italia come negli altri Paesi, sempre più si è caratterizzata come strumento di politica monetaria, volta a controllare l'offerta di moneta. Si è già ricordato che il trattato richiede piena indipendenza delle banche centrali nella gestione della politica monetaria. In secondo luogo, poiché la riserva obbligatoria viene investita da Banca d'Italia in titoli pubblici, con retrocessione al Tesoro di una quota dei proventi da interessi, dalle decisioni sulla riserva obbligatoria viene indirettamente a dipendere la misura di un collocamento di titoli a condizioni non di mercato. Si consideri l'altra parte che l'articolo 104 A del Trattato sull'Unione europea sancisce il divieto di «accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie» da parte delle autorità pubbliche, comunitarie e nazionali.

Per queste ragioni, l'articolo 10 del presente disegno di legge trasferisce alla Banca d'Italia tutte le competenze in materia di riserva obbligatoria, entro i limiti fissati nello stesso articolo. L'articolo 11, a sua volta, dà un fondamento legislativo al regime convenzionale delle retrocessioni, con esplicita enunciazione dei criteri già oggi seguiti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

Art. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un'importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'Istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, nè delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

Art. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del

tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, ad assumere

direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

Art. 5.

1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

3. Ove il saldo di fine mese del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamen-

to una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

Art. 6.

1. Il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

Art. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993.

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

Art. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

Art. 10.

1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 22,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia, fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restando il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia può corrispondere una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

Art. 11.

1. La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione è determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attività della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa.

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.